

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1706

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MANNINO)

col Ministro della Sanità

(DONAT-CATTIN)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

(LA PERGOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1989

Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste
alimentari

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 4 luglio 1967, n. 580, che disciplina la lavorazione ed il commercio delle paste alimentari, prescrive l'utilizzo esclusivo di semola o semolato di grano duro nella produzione delle paste secche, allo scopo di garantire la qualità del prodotto assicurando al tempo stesso una collocazione alla produzione di grano duro, la cui coltura risulta difficilmente sostituibile in molte aree del Meridione, in relazione alle caratteristiche del suolo e del clima.

La menzionata legge n. 580 del 1967 ha indubbiamente contribuito a consolidare l'immagine delle paste secche italiane sui mercati internazionali ed ha costituito una efficace tutela del consumatore italiano, assicurando la diffusione di un prodotto di elevati requisiti qualitativi, pienamente conforme alle tradizioni alimentari del nostro Paese.

Va rilevato al riguardo che soltanto una utilizzazione esclusiva di grano duro nella preparazione della pasta secca riesce a garantire un prodotto di alta resa nella cottura.

Il disposto della legge 4 luglio 1967, n. 580, ha finora impedito l'accesso in Italia alle paste alimentari prodotte in altri Paesi della Comunità, che presentavano requisiti diversi, e principalmente alle paste ottenute miscelando semola di grano tenero e semola di grano duro.

Questa situazione ha costituito oggetto di un giudizio della Corte di giustizia della CEE, a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal pretore di Bolzano nel contesto di una controversia riguardante la commercializzazione in Italia di una pasta «mista» importata dalla Germania.

Con sentenza del 14 luglio 1988, la Corte di giustizia ha dichiarato che «l'estensione ai prodotti importati di un divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro, come quello contenuto nella legge italiana sulle paste alimentari, è incompatibile con gli articoli 30 e 36 del Trattato».

La menzionata sentenza della Corte di giustizia comporta pertanto la libera commercializzazione, in Italia, di tutte le paste alimentari prodotte nella CEE, in conformità con i principi di diritto ripetutamente sanciti dalla Corte stessa.

A seguito di tale decisione appare necessario emanare alcune disposizioni che tutelino la produzione nazionale di pasta di grano duro e garantiscano al consumatore la necessaria chiarezza in ordine alle caratteristiche dei prodotti commercializzati.

Il presente disegno di legge prevede:

a) l'introduzione di un marchio di identificazione obbligatorio per le confezioni di pasta di semola di grano duro prodotta in Italia. L'adozione di uno specifico marchio per la pasta di grano duro potrà assicurare una certa ed immediata identificazione del prodotto da parte del consumatore, mentre, peraltro, potrà costituire punto di riferimento per le specifiche campagne di informazione e di promozione a sostegno delle paste alimentari italiane;

b) la previsione di specifiche disposizioni in merito alle denominazioni di vendita che dovranno comparire sulle confezioni di paste di importazione «miste» (non prodotte utilizzando esclusivamente grano duro). Queste norme sono intese a tutelare i consumatori, consentendo agli stessi di distinguere facilmente le paste miste anche ove sussista una sostanziale identità nella presentazione esteriore del prodotto;

c) la regolamentazione delle paste «integrali». Quest'ultimo aspetto, pur non essendo direttamente conseguente alla decisione della Corte di giustizia, trova tuttavia una opportuna collocazione nel presente disegno di legge allo scopo di colmare una lacuna nella vigente normativa, che non regola le paste integrali, soddisfacendo in tal modo anche le richieste degli operatori.

Giova sottolineare che allo stato attuale non sussistono elementi tali da indurre a rimuove-

re, per i produttori italiani, il vincolo di utilizzare del grano duro nella preparazione delle paste secche.

Infatti, l'immagine della pasta italiana, in Italia ed all'estero, risulta ormai inscindibilmente legata al grano duro ed alla qualità che questo prodotto assicura.

Sarebbe pertanto inopportuno liberalizzare la produzione di paste miste in Italia e su questa valutazione risultano concordi anche le organizzazioni di categoria interessate al problema, a partire dall'associazione più rappresentativa dei produttori di paste alimentari.

Va sottolineato, in merito, che una diversa decisione comporterebbe conseguenze gravissime per la produzione nazionale di grano duro, che già incontra attualmente gravissimi problemi derivanti da una situazione fortemente eccedentaria e da prezzi cedenti.

L'articolo 1 dell'unito disegno di legge prescrive che le confezioni di pasta di semola di grano duro, prodotta in Italia, siano contraddistinte da un apposito marchio.

La procedura amministrativa per la scelta del marchio è stata delineata in modo da assicurare una estrema rapidità nella adozione della decisione.

Per la commissione che dovrà presceglirlo, fra le varie proposte, non è previsto alcun compenso.

Con l'articolo 2 viene determinata la sanzione amministrativa di carattere pecuniario nella quale incorre chi omette l'uso del marchio di identificazione sulle confezioni di pasta di semola di grano duro prodotta in Italia. La stessa sanzione è comminata a carico di chi vende o detiene per vendere la pasta anzidetta priva dello stesso marchio.

Dette sanzioni decorrono rispettivamente dal sesto e dal dodicesimo mese successivi alla pubblicazione del marchio, per consentire la predisposizione delle nuove confezioni e lo smaltimento di quelle prodotte anteriormente al sesto mese successivo a tale pubblicazione.

Sanzioni amministrative più severe sono previste a carico di chi fa uso fraudolento del marchio di identificazione.

L'articolo 3 prevede che le paste diverse da quella ottenuta esclusivamente con impiego di semola di grano duro, prodotte negli altri

Paesi membri della CEE ed introdotte in Italia, devono recare sulla confezione la denominazione di «pasta di sfarinati vari», o altra denominazione equivalente comunque idonea a non indurre confusione nei consumatori, con esclusione della semplice denominazione «pasta» e di ogni riferimento nella denominazione stessa al «grano duro» o ai «grani di forza». Fermo restando il divieto, severamente sancito, di produrre in Italia paste di sfarinati vari, a coloro che vendono o detengono ai fini di commercio paste, provenienti dagli altri Paesi comunitari, prive della prescritta indicazione viene applicata una proporzionata sanzione amministrativa. Per le paste miste eventualmente prodotte in Italia per l'esportazione, ai sensi della deroga di cui al primo comma dell'articolo 50 della legge n. 580 del 1967, è comunque obbligatoria la medesima denominazione di «pasta di sfarinati vari» o altra equivalente compatibile con le disposizioni in materia di etichettatura in vigore nel Paese di destinazione.

L'articolo 4 delinea una regolamentazione delle paste cosiddette integrali e ciò - come più avanti detto - allo scopo di colmare una lacuna rilevata nella vigente normativa.

Con l'articolo 5 viene precisato che le disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 580, concernenti il divieto di vendita in Italia di paste non prodotte con semola di grano duro e il divieto di importazione delle paste medesime, non si applicano per le paste prodotte negli altri Paesi membri della CEE, nonchè per le paste integrali disciplinate dall'articolo 4 del provvedimento.

Infine, con l'articolo 6, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 53 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sono stabilite le modalità di emanazione delle norme regolamentari di esecuzione della citata legge n. 580 del 1967, così come integrata e modificata dalle norme successive e dalle disposizioni in argomento.

Poichè il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, non si dà luogo alla redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Marchio di identificazione
della pasta di semola di grano duro*)

1. Le confezioni di pasta di semola di grano duro, prodotta in Italia, devono essere contraddistinte con un marchio di identificazione del prodotto.

2. Il marchio è prescelto, fra le proposte avanzate dall'associazione di categoria dei pastai maggiormente rappresentativa, da una commissione così composta:

a) un dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

b) un dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) un rappresentante dell'associazione di categoria dei pastai maggiormente rappresentativa.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il modello del marchio stabilito dalla commissione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione delle dimensioni e delle altre caratteristiche prescritte.

Art. 2.

(*Sanzioni*)

1. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del marchio previsto dall'articolo 1, chi confeziona o fa confezionare pasta di semola di grano duro prodotta in Italia priva del marchio di cui all'articolo 1 è punito con una sanzione

amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 5.000.000.

2. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, a decorrere dal primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del marchio previsto dall'articolo 1, la medesima sanzione si applica a chi vende o detiene per vendere pasta di semola di grano duro prodotta in Italia priva del marchio di cui all'articolo 1.

3. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, chi confeziona o fa confezionare prodotti alimentari diversi dalla pasta di semola di grano duro prodotta in Italia, apponendo il marchio di identificazione previsto dall'articolo 1, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a lire 4.000.000 e non superiore a lire 20.000.000 ed il prodotto è ritirato dal mercato a cura e spese del produttore.

Art. 3.

(Pasta di sfarinati vari)

1. Le paste alimentari diverse dalle paste di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e all'articolo 4 della presente legge, prodotte negli altri Paesi membri della Comunità economica europea ed introdotte nel territorio nazionale, devono recare sulla confezione la denominazione di vendita «pasta di sfarinati vari», o altra denominazione equivalente comunque idonea a non indurre confusione nei consumatori, con esclusione della semplice denominazione «pasta» e di ogni riferimento nella denominazione stessa al «grano duro» o ai «grani di forza».

2. Fermo restando il divieto di produzione in Italia delle paste di cui al comma 1, la medesima denominazione di «pasta di sfarinati vari», o altra denominazione equivalente compatibile con le norme di etichettatura del Paese di destinazione, è obbligatoria per le paste alimentari prodotte in Italia ai sensi della deroga di cui all'articolo 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

3. Le denominazioni complementari, quali spaghetti, penne, fusilli, eccetera, devono comparire sulla confezione del prodotto con

caratteri tipografici chiaramente inferiori a quelli utilizzati per la denominazione prevista nel comma 1.

4. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, chi vende, o detiene per vendere, le paste alimentari indicate al comma 1, confezionate in violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 10.000.000.

5. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, chi produce in Italia le paste alimentari regolate nel presente articolo è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000 ed il prodotto è confiscato.

Art. 4.

(Pasta di tipo integrale)

1. Nella produzione di paste alimentari speciali secche è consentito aggiungere all'impasto crusca e cruschetto provenienti esclusivamente da frumento duro.

2. La crusca ed il cruschetto di frumento per poter essere impiegati nella produzione di paste alimentari devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni vigenti per le sementi destinate all'alimentazione umana ed in particolare dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, così come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, nonché le caratteristiche organolettiche proprie dei prodotti con assenza di odori e sapori estranei.

3. Ai fini della presente legge, la crusca ed il cruschetto di frumento devono avere un contenuto minimo di fibra alimentare del 30 per cento calcolato su sostanza secca, un valore granulometrico alla prova di staccatura compreso tra 0,4 e 1,2 millimetri e un'acidità massima di 7,5 gradi calcolata su sostanza secca.

4. Le paste alimentari speciali di cui al presente articolo, destinate al commercio,

devono presentare le seguenti caratteristiche analitiche:

- a) fibra alimentare: minimo 6,5 per cento - massimo 8,5 per cento, calcolata su sostanza secca;
- b) umidità massima: 12,5 per cento;
- c) sostanze azotate (N per 5,70): minimo 12,5 per cento;
- d) acidità espressa in gradi: massimo 5, calcolata su sostanza secca.

5. La pasta speciale con aggiunta di crusca di frumento, di cruschetto o di una miscela dei due prodotti deve essere posta in commercio con la denominazione: «Pasta di tipo integrale di semola di grano duro con crusca» o «Pasta di tipo integrale di semola di grano duro con cruschetto», ovvero «Pasta di tipo integrale di semola di grano duro con crusca e cruschetto».

6. La violazione delle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 10.000.000.

7. Il metodo ufficiale di analisi relativo alla determinazione della fibra alimentare è approvato con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 5.

(Disposizioni particolari)

1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 36 ed al secondo comma dell'articolo 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580, non si applicano alle paste alimentari prodotte negli altri Paesi membri della Comunità economica europea introdotte nel territorio nazionale ed a quelle di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 6.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste, sono emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione della legge 4 luglio 1967, n. 580, così come integrata e modificata dalla legge 8 giugno 1971, n. 440, e dalla presente legge.